



Ordinanza Sindacale Numero 201 del 18/07/2024

Oggetto : LIMITAZIONI IN MATERIA DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E METALLO (LATTINE) NELLE AREE DEL CENTRO STORICO, DIVIETO DI UTILIZZO DI CONTENITORI DI VETRO E METALLO (LATTINE) NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO DEL CENTRO STORICO.

Proponente : SERVIZIO COMMERCIO - POLIZIA AMMINISTRATIVA (24,25)

Settore: SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA - COMMERCIO - ECONOMICO

Redattore: Mesce Elena

Responsabile del Procedimento : Emanuele Mattei

Dirigente: Emanuele Mattei



Ordinanza Sindacale Numero 201 del 18/07/2024

IL SINDACO

Richiamate le Ordinanze Sindacali n. 162 del 17/06/2024 e 167 del 19/06/2024 con la quale sono state disposte limitazioni in materia di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e metallo (lattine) nelle aree del centro storico e divieto di utilizzo di contenitori di vetro e metallo (lattine) nelle aree pubbliche e aperte al pubblico del centro storico, per il periodo ricompreso dal 20/06/2024 al 16/07/2024, all'interno del territorio delimitato dalle mura urbane;

Premesso

- che ai sensi dell'art. 8 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale ha apportato modifiche agli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm., con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da flusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, si possono disporre limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- che per sicurezza urbana viene inteso il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;

Rilevato che durante il periodo estivo, il centro storico della città è, nei fine settimana, a partire dal giovedì fino alla domenica, luogo di notevole afflusso di persone e soprattutto nelle ore serali e notturne, si registra un elevato consumo di bevande all'aperto, negli spazi pubblici (piazze, parchi e anche sulla pubblica via) quale conseguenza della vendita, anche per asporto, da parte dei vari esercizi pubblici;

Considerato che

- l'abbandono di contenitori in vetro o in metallo (lattine) determina la creazione di situazioni di pericolo, potenzialmente causa di lesioni alle persone, dovute anche alla dispersione di frammenti derivati dalla loro facile rottura;
- che tale abbandono dei contenitori in vetro e metallo (lattine) si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado e disordine urbano, quali atti vandalici al patrimonio pubblico, disturbo alla quiete pubblica, lordura del suolo pubblico che, oltre a costituire grave nocimento e pericolo per l'integrità fisica della popolazione, contribuiscono a



promuovere diffusi e giustificati sentimenti di allarme, percezione di insicurezza, nonché senso di abbandono e di incuria;

- che in tali occasioni vengono a crearsi inoltre situazioni di degrado che sfociano in schiamazzi e urla con grave disagio dei residenti provocando un profondo senso di insicurezza e di timore per la propria incolumità, che compromette anche la fruizione degli spazi pubblici oltre la tranquillità e il riposo dei residenti in particolare durante le ore serali e notturne;
- che tale situazione è fonte di grave disturbo alla quiete pubblica e deturpamento di spazi e aree connotante anche da rilevante valore storico artistico;
- i descritti comportamenti costituiscono, oltre che violazioni di disposizioni aventi natura penale, violazione di diverse norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Rilevato che il fenomeno della cosiddetta “MOVIDA”, che porta la presenza di una molteplicità di giovani, evidenzia la necessità di interventi immediati anche con l’adozione di provvedimenti idonei al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone;

Preso atto del fatto che ad oggi, nei fine settimana, il centro storico seguita ad essere interessato da un afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi programmati per il periodo estivo, e che quindi si rende necessario intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di aggregazioni notturne di persone, in considerazione dell’esigenza di tutelare la quiete e il riposo da un lato e la salute pubblica dall’altro;

Rilevata la necessità di adottare un provvedimento d’urgenza, al fine di evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per le persone residenti in loco e per coloro che frequentano le predette aree, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza.

Considerato che in presenza di comprovate esigenze di interesse pubblico, il Sindaco, con propria ordinanza motivata, per situazioni contingenti, può vietare la vendita ed asporto di bevande in contenitori di vetro e in metallo (lattine);

Visto il comma 7-bis dell’art. 50 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che recita *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”*.

Preso atto della necessità di continuare a prevenire e contrastare con urgenza i fenomeni sopra



descritti, quali episodi di schiamazzi, disturbo della quiete, inquinamento acustico, in specie nelle ore serali e notturne, concentrati soprattutto attorno ai pubblici esercizi, circoli privati, a taverne ed attività di somministrazione al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale del centro storico;

Ritenuto quindi di regolamentare la vendita e somministrazione di bevande praticata dagli esercizi commerciali, distributori automatici, laboratori artigianali, ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nel centro storico ed aperti nelle ore serali e notturne;

Dato atto che gli interventi in materia, pur nel riconoscimento del diritto alla libera attività imprenditoriale dei pubblici esercenti, intendono richiamare gli stessi all'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la pubblica sicurezza;

Preso atto anche delle disposizioni del Ministero dell'interno, di cui al decreto 5 agosto 2008 (pubblicato G.U. 186 del 9 agosto 2008) che, all'art. 1, ha definito le nozioni giuridiche di incolumità pubblica e sicurezza urbana nel modo seguente: *"...per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile, la coesione sociale"*;

Dato atto che sussistendo particolari esigenze di celerità e stante il carattere generale del provvedimento, non viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento prevista ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90;

Visti

- il D.L. 20/2/2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18/4/2017 n. 48;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/123/111 (3) del 18 luglio 2017;
- il Decreto. 5 agosto 2008 ed in particolare l'art.2 lett. b);
- l'art. 50, comma 7 bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii;

ORDINA

PER TUTTO IL PERIODO RICOMPRESO DAL 18/07/2024 AL 12/08/2024, ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DELIMITATO DALLE MURA URBICHE

Al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale, le condizioni di vivibilità e convivenza civile dei residenti,

QUANTO SEGUE:

- 1) è vietato, dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, nelle giornate di giovedì, venerdì,



sabato e domenica, consumare in luogo pubblico, ad esclusione del consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e al tavolo nelle loro pertinenze esterne rilasciate in concessione, bevande contenute in contenitori di vetro o metallo (lattine);

La somministrazione e il consumo delle bevande in vetro o metallo (lattine), dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica, è permessa solamente all'interno dei pubblici esercizi e, al tavolo, nelle pertinenze esterne o nelle aree date in concessione agli stessi;

- 2) è vietato, dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio in sede fissa, ambulante su aree pubbliche, tramite distributori automatici (ex D.lgs. 114/98), nonché alle attività artigianali, vendere e comunque distribuire, a qualsiasi titolo, per asporto, bevande in contenitori di vetro o metallo (lattine);

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa, così come previsto all'articolo 50 comma 7-bis.1 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e ss.mm.ii. (7-bis.1. *L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*).

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, viene pubblicata all'Albo Pretorio, resa nota a mezzo stampa, comunicata al Comando di Polizia Municipale del Comune di Città di Castello e alle forze dell'ordine territoriali (Commissariato di PS, Comando Stazione dei Carabinieri, Tenenza della Guardia di Finanza), ai fini delle relative attività di vigilanza e controllo per il rispetto della stessa.

AVVERTE

che, a norma dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso innanzi alla giurisdizione amministrativa, nelle seguenti forme:

- al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, con le modalità



previste dal D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

- in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, per i soli motivi di legittimità, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 e ss.mm.ii..

Città di Castello, 18/07/2024

Il Sindaco
Luca Secondi / InfoCert S.p.A.
firmato digitalmente